

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016**  
**386/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AMAROSSI ENERGIA & C S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO A DUE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, CONNESSI ALLA RETE IN CORRISPONDENZA DEI POD IT001E49682132 E IT001E496259823**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

### **VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 198/2011 e, in particolare, l'Allegato A (Testo Integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/2011 e, in particolare, l'Allegato A (Testo Integrato Trasporto, di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/2011 e, in particolare, l'Allegato B (Testo Integrato della misura elettrica, di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 84/2012/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 595/2014/R/eel;
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della Disciplina.

## **FATTO**

1. La Amarossi Energia & C S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della Disciplina, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), relativo a due impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica, connessi alla rete in corrispondenza dei POD IT001E49682132 e IT001E496259823. Detto reclamo ha ad oggetto le seguenti contestazioni:
  - a) la mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 19 del TIT, con riferimento all'energia elettrica prelevata per alimentare i servizi ausiliari di generazione;
  - b) la mancata corresponsione del premio previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della deliberazione dell'Autorità 84/2012/R/eel, in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione;
  - c) la errata quantificazione dell'indennizzo previsto dall'articolo 53 del TIQE;
  - d) la bassa qualità del servizio di distribuzione erogato in corrispondenza dei POD IT001E49625982 e IT001E49682132;
  - e) la errata misurazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione connesso sul POD IT001E49625982;
2. il reclamo è stato presentato in data 28 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 323 del 7 gennaio 2016), contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Disciplina;
3. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 14 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 1074);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 3 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3237 del 4 febbraio 2016);
5. il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore con nota del 1° marzo 2016 (prot. Autorità n. 6479 del 2 marzo 2016);
6. il gestore, con nota del 24 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5903 del 26 febbraio 2016), ha contro-replicato alle argomentazioni del reclamante;

7. l'Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni con nota del 27 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12181), a cui il gestore ha risposto con nota del 10 maggio 2016 (prot. Autorità n. 13616 dell'11 maggio 2016);
8. l'Autorità ha trasmesso a Enel Energia S.p.a. (di seguito: Enel Energia), in qualità di fornitore dell'energia elettrica prelevata dal reclamante dai POD IT001E49625982 e IT001E49682132, una richiesta di informazioni con nota del 27 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12189);
9. non essendo pervenuta alcuna risposta nei tempi previsti dalla Disciplina e indicati nella suddetta richiesta di informazioni, l'Autorità ha sollecitato Enel Energia ad inviare le informazioni richieste con nota del 27 maggio 2016 (prot. Autorità n. 15362);
10. con nota del 17 giugno 2016 (prot. Autorità n. 17523 del 20 giugno 2016), Enel Energia ha finalmente inviato le informazioni richieste con un ritardo di 41 giorni rispetto al termine fissato nella citata richiesta di informazioni ;
11. con nota del 26 giugno 2016 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina, con riferimento al secondo, terzo e quinto motivo di reclamo, rinviando ogni valutazione in ordine al primo e al quarto motivo di reclamo a successivo parere tecnico. Ciò, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulle risposte fornite da Enel Energia alla più volte richiamata richiesta di informazioni. In altri termini, da un lato, il notevole ritardo con cui sono pervenute le informazioni da parte di Enel Energia e l'incompletezza delle stesse; dall'altro, l'esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori non consentono di addivenire ad una integrale definizione della controversia, per cui il primo e il quarto motivo di reclamo verranno decisi con una separata, successiva, deliberazione.

## **QUADRO NORMATIVO**

12. Con riferimento al primo motivo di reclamo, rileva l'articolo 19, comma 1, del TIT, il quale prevede l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasporto, con riferimento all'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio;
13. il comma 2 del sopracitato articolo 19 del TIT precisa che:
  - a) l'esenzione si applica nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente;
  - b) ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il superamento;
14. al riguardo, l'Autorità ha chiarito, con una apposita FAQ pubblicata sul proprio sito internet [http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-faq\\_tit.htm#corrispettivi](http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-faq_tit.htm#corrispettivi), che:
  - a) la verifica del superamento della potenza dichiarata deve essere effettuata facendo riferimento alla potenza massima prelevata nel mese;

- b) l'impresa distributrice competente è tenuta a verificare il superamento della potenza dichiarata e ad applicare, se del caso, i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, sia per gli impianti connessi alla propria rete, che per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale;
15. con riferimento al secondo motivo di reclamo, viene in rilievo l'articolo 5, comma 5, lettera b), della deliberazione dell'Autorità 84/2012/R/eel, il quale prevede che i produttori che abbiano inviato all'impresa distributrice, entro il 30 giugno 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dall'articolo 5, comma 1, della medesima delibera, hanno diritto a un premio pari a:
- a) euro 2.000, nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25;
- b) euro 5.000, nel caso di impianto entrato in esercizio a seguito dell'entrata in vigore della Guida CEI 82-25;
16. con riferimento al terzo motivo di reclamo, rileva invece l'articolo 53 del TIQE, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione, definiti dall'articolo 51 del medesimo TIQE, l'impresa distributrice sia tenuta a versare un rimborso ad ogni utente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utente e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 10 del TIQE;
17. con riferimento al quarto motivo di reclamo, rilevano le disposizioni di cui al titolo 8 del TIQE, in materia di qualità della tensione;
18. con riferimento al quinto motivo di reclamo, rilevano infine le disposizioni del TIME, nonché le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 595/2014/R/eel, in materia di misura dell'energia elettrica prodotta.

#### **QUADRO FATTUALE**

19. Con riferimento al secondo motivo di reclamo, ossia la mancata corresponsione del premio previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della deliberazione 84/2012/R/eel, il reclamante ha provveduto ad adeguare i propri impianti eolici (POD IT001E49682132 IT001E49625982) ai requisiti previsti dalla suddetta deliberazione e ha inviato al gestore, in data 30 giugno 2012, la comunicazione dell'avvenuto adeguamento;
20. in data 20 novembre 2013, il gestore ha corrisposto al reclamante 7.000 euro a titolo di premio, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel;
21. in data 4 dicembre 2013, il reclamante ha comunicato al gestore che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b), della deliberazione 84/2012/R/eel, avrebbe dovuto ricevere un premio di 10.000 euro per l'adeguamento dei due impianti di produzione, sollecitando, quindi, il gestore al versamento dei 3.000 euro mancanti.
22. in data 18 febbraio 2016, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore ha emesso un assegno di 3.000 euro a favore del reclamante;
23. il reclamante ha confermato, con propria nota del 18 maggio 2016, l'avvenuto pagamento di 3.000 euro ad integrazione della quota del premio ancora mancante;

24. pertanto, alla luce di quanto detto, in relazione al secondo motivo di reclamo può ritenersi cessata la materia del contendere;
25. con riferimento al terzo motivo di reclamo, ossia l'errata quantificazione dell'indennizzo previsto dall'articolo 53 del TIQE, il gestore ha registrato, in data 23 novembre 2013, un'interruzione di lunga durata, pari a 16 ore e 43 minuti, della fornitura di energia elettrica con riferimento ad entrambi i POD IT001E49625982 e IT001E49682132 nella titolarità del reclamante;
26. il gestore ha pertanto comunicato al fornitore del reclamante (Enel Energia) i dettagli relativi alla suddetta interruzione e l'ammontare dei rimborsi previsti dal TIQE;
27. Enel Energia ha dunque corrisposto al reclamante:
  - a) con fattura n. 2513398000 del 5 aprile 2014, un rimborso pari a 300 euro per l'interruzione prolungata sul POD IT001E49625982;
  - b) con fattura n. 2515567311 del 9 aprile 2014, un rimborso pari a 2.295 euro per l'interruzione prolungata sul POD IT001E49682132;
28. con note del 24 aprile 2014, il reclamante ha contestato sia al gestore che ad Enel Energia la quantificazione dei suddetti rimborsi, richiedendo un rimborso di 1.050 euro per l'interruzione del POD IT001E49625982 e di 2.677,5 euro per l'interruzione del POD IT001E49682132;
29. con riferimento, infine, al quinto motivo di reclamo, ossia l'errata misurazione dell'energia elettrica immessa tramite il POD IT001E49625982, con nota del 26 gennaio 2016, il gestore comunicava al reclamante che, a seguito di una verifica eseguita il 25 novembre 2015, era stato accertato l'irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di immissione identificato dal POD IT001E49625982;
30. in particolare, il gestore comunicava di aver accertato un funzionamento irregolare del gruppo di misura, riscontrando un errore pari a -1,35%, e di aver provveduto alla ricostruzione delle misure per il mese di novembre 2015 sulla base di detto errore percentuale.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

31. Con riferimento al terzo motivo di reclamo, il reclamante, assunto che i rimborsi siano dovuti ad un'interruzione avvenuta nel mese di febbraio del 2014, a seguito di una forte nevicata della durata di circa 18 ore, ha calcolato, quindi, i rimborsi di cui all'articolo 53 del TIQE, facendo riferimento ad una durata dell'interruzione di 18 ore e utilizzando la formula prevista nella colonna "utenze MT diverse da illuminazione pubblica con potenza superiore a 100 kW" della Tabella 10 del TIQE;
32. con riferimento al quinto motivo di reclamo, il reclamante ritiene che l'errore di misura del contatore installato sul POD IT001E49625982 sia superiore a quello calcolato dal gestore durante la verifica eseguita il 25 novembre 2015; in particolare, il reclamante afferma di aver riscontrato una differenza di circa il 23%

- tra i dati di misura rilevati dal contatore del gestore e quelli rilevati dal reclamante medesimo, nel punto fisso posto nel quadro elettrico dell'impianto eolico;
33. nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il reclamante ha altresì sottolineato come il gestore, nell'intervento del 25 novembre 2015, abbia verificato il funzionamento del solo apparecchio di misura, senza però effettuare alcun controllo sui trasformatori voltmetrici (TV) ed amperometrici (TA), rappresentando quindi la possibilità che l'anomalia sulla misura possa essere ascritta ad un malfunzionamento delle suddette apparecchiature.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

34. Con riferimento al terzo motivo di reclamo, il gestore afferma di non aver registrato alcuna interruzione di lunga durata nel mese di febbraio 2014; i rimborsi corrisposti al reclamante riguardano, invece, un'interruzione registrata in data 23 novembre 2013, di durata pari a 16 ore e 43 minuti, su entrambi i POD IT001E49625982 e IT001E49682132;
35. in merito alla determinazione dei rimborsi, il gestore precisa di aver effettuato il calcolo come il valore maggiore tra quello previsto per le utenze in prelievo (seconda colonna della tabella 10 del TIQE) e quello relativo agli impianti di produzione (quinta colonna della medesima tabella 10), trattandosi di impianti di produzione connessi in media tensione aventi anche un contratto in prelievo;
36. il gestore ha affermato, inoltre, che il rimborso erogato per il POD IT001E49682132 è stato erroneamente riferito, a causa di un mero disallineamento dei dati, ad una potenza in prelievo di 510 kW, anziché di 5 kW; ciò ha comportato la corresponsione di un rimborso maggiore del dovuto;
37. con riferimento al quinto motivo di reclamo, il gestore, nel confermare la correttezza del proprio operato in merito alla verifica effettuata il 25 novembre 2015, ha invece evidenziato che, per operare una verifica dei TA, risulta indispensabile organizzare una messa fuori servizio dell'impianto, mentre la verifica dei TV è possibile solo in laboratorio;
38. il gestore ha poi manifestato la propria disponibilità a verificare il funzionamento dei TA e dei TV, purché il reclamante si renda disponibile, durante tale verifica, a fermare l'impianto di produzione e a condizione che il reclamante stesso si faccia carico dei costi delle suddette verifiche, nel caso in cui non si rilevino malfunzionamenti delle apparecchiature verificate.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

39. Con riferimento al terzo motivo di reclamo, l'articolo 53, comma 1, del TIQE, prevede che, in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 51 del medesimo TIQE, l'impresa distributrice sia tenuta a versare un rimborso ad ogni utente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utente e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 10 del TIQE;

40. la tabella 10 del TIQE distingue le modalità di determinazione del rimborso in funzione della tipologia di utenza, precisando che *“per gli utenti titolari di impianti di produzione e prelievo si applica il rimborso maggiore tra quello relativo a impianti di prelievo e quello relativo a impianti di produzione”*;
41. ciò posto, per il calcolo dei rimborsi dovuti per le interruzioni della fornitura sui POD IT001E49625982 e IT001E49682132, è necessario, diversamente da quanto affermato dal reclamante, fare riferimento alla formula di cui alla seconda colonna della tabella 10 del TIQE (*“utenze BT e MT diverse dalle domestiche e da illuminazione pubblica con potenza inferiore o uguale a 100 kW”*) e alla formula di cui alla quinta colonna della medesima tabella (*“utenti BT e MT titolari di impianti di produzione”*) e, quindi, erogare il maggior valore dato dal confronto dei risultati ottenuti in applicazione di tali formule;
42. in merito alla durata dell’evento, non sono stati prodotti, nel corso dell’istruttoria, elementi che possano comprovare la durata di 18 ore evidenziata dal reclamante;
43. per i suddetti motivi, il terzo motivo di reclamo non può essere accolto;
44. con riferimento al quarto motivo di reclamo, ai sensi dell’articolo 4 del TIME, il gestore è il soggetto responsabile dell’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica con riferimento al punto di connessione alla rete identificato dal POD IT001E49625982;
45. in particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del TIME, il servizio di misura si articola nelle seguenti attività a carico del gestore di rete:
  - a) installazione e manutenzione dei misuratori;
  - b) raccolta delle misure dell’energia elettrica;
  - c) validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica;
46. nell’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica, pertanto, il gestore è tenuto, tra l’altro, a garantire la manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le necessarie riparazioni a seguito di guasti e malfunzionamenti, nonché a determinare il corretto valore delle pertinenti misure;
47. a fronte delle richieste e delle evidenze fattuali esposte dal reclamante in merito al funzionamento del gruppo di misura installato sul POD IT001E49625982, è compito del gestore procedere alla verifica di tutti gli apparati che compongono il sistema di misura, compresi quindi i TA e i TV; ciò al fine di garantire la corretta erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Amarossi Energia & C S.r.l., nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo a due impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte eolica, connessi alla rete in corrispondenza dei POD IT001E49682132 e IT001E496259823, limitatamente al quinto motivo di

- reclamo relativo alla verifica dell'esattezza della misura dell'energia elettrica immessa tramite il POD IT001E49625982;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.a. di eseguire, su richiesta del reclamante e in contraddittorio con il medesimo, la verifica dei TA e/o dei TV del contatore installato sul predetto POD, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte del reclamante, a condizione che:
    - a) il reclamante si renda disponibile a fermare, durante il tempo necessario per le verifiche, l'impianto di produzione;
    - b) qualora, in esito alle verifiche, non siano rilevati malfunzionamenti delle apparecchiature, i costi delle verifiche siano posti a carico del reclamante;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della Disciplina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE